



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DELLA DIOCESI DI BERGAMO

ATTO NORMATIVO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria Diocesana del 26 Marzo 2006

Premessa

L'associazionismo bergamasco ha contraddistinto, all'interno del movimento cattolico, l'impegno dei laici non solo nella sfera ecclesiale ma anche nel campo sociale, dando vita a significative iniziative per la promozione delle fasce più deboli all'inizio del secolo scorso e prodigandosi nella ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, riunendo nelle file dell'Azione Cattolica un notevole flusso di aderenti fino a toccare punte elevate. Numerose le figure di laici e di assistenti che si sono distinte: basti citare Nicolò Rezzara, ed i martiri Beata Pierina Morosini e servo di Dio Don Antonio Seghezzi.

Dietro la spinta innovativa del Concilio Vaticano II, voluto dal conterraneo Papa Giovanni XXIII e che ha proposto a tutti i laici la comune vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo, l'Azione Cattolica di Bergamo, pur nel travaglio che tale storica evoluzione ha comportato - anche per il fiorire di vari gruppi e aggregazioni ecclesiali in concomitanza di una delicata fase di transizione epocale che ha investito istituzioni di ogni ordine e grado - e benché ridimensionata nella propria consistenza numerica, ha voluto riqualificarsi nella cosiddetta "scelta religiosa", per un urgente servizio alla pastorale della Diocesi che puntava sull'evangelizzazione secondo i piani di tutta la Chiesa italiana.

Anche la realtà bergamasca è andata via via omologandosi al contesto territoriale della Regione manifestando la ricerca del benessere secondo la logica imprenditoriale tipicamente lombarda con conseguenti tensioni sociali, provocate dalla rapida e disordinata espansione economica e aggravata successivamente dalla recessione e dalla globalizzazione alle quali si è aggiunta poi una progressiva immigrazione dall'estero; così la provincia di Bergamo, da terra di emigranti, è meta di lavoratori provenienti da varie parti del mondo in cerca di migliore fortuna.

Tutto ciò ha avuto inevitabili contraccolpi sulla vita di fede: allo stato attuale si nota una diffusa mentalità secolarizzata non dissimile da altre zone d'Italia, per cui ne consegue che, dopo secoli di tradizioni religiose così radicate da fare un tutt'uno con gli elementi della cultura locale - il cristianesimo fu piantato nella nostra terra alla fine del secolo III forse dai cristiani deportati ai lavori forzati "ad metalla" e fecondato dal martirio di S. Alessandro, patrono della Diocesi il cui primo Vescovo fu S. Narno - il messaggio evangelico oggi stenta a trovare accoglienza.

In tale contesto l'Azione Cattolica di Bergamo, traendo spunto dal rinnovamento dello Statuto, ha ritenuto che il contributo più urgente alla pastorale diocesana fosse di rigenerare le proprie Associazioni proponendo nuovi modelli associativi che ponessero al centro le questioni della vita interiore, interpersonale e sociale, partendo da una coraggiosa scelta formativa. Il presente Atto normativo intende pertanto descrivere tale cammino per cui le norme ivi contenute, oltre che essere un indispensabile riferimento giuridico, vanno lette ed interpretate con quella tensione ideale e missionaria che ha ispirato i soci ed i responsabili dell'Azione Cattolica di Bergamo ai vari livelli.

Cap. 1 L’Azione Cattolica della Diocesi di Bergamo

Art. 1

L’Azione Cattolica della Diocesi di Bergamo è costituita, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto nazionale di A.C.I., come Associazione aperta a tutti i laici che ne intendano condividere le finalità associative previste dallo Statuto e dal presente Atto normativo.

L’Azione Cattolica diocesana di Bergamo ha sede sociale in Bergamo, V.le Papa Giovanni XXIII 106 ed è rappresentata legalmente dal Presidente diocesano pro-tempore.

Art. 2

L’Azione Cattolica di Bergamo intende impegnarsi per la formazione di un laicato maturo, in un cammino di santità personale e animato da una coscienza ecclesiale, che sceglie di raccogliersi intorno al Vescovo per testimoniare nell’attuale momento storico il Vangelo, verità radicale di una degna qualità della vita e del bene comune.

Art. 3

Le scelte che l’Azione Cattolica di Bergamo intende sostenere nel cammino di rinnovamento si orientano verso

- la formazione, con particolare attenzione alle questioni educativa, socio-politica e del territorio, perché l’esperienza associativa non rimanga episodica, ma sia capace di interpretare e intrecciare i luoghi e le stagioni della vita onde garantire una piena maturità - umana e cristiana - della persona;
- la lettura attenta del territorio e la sperimentazione di nuovi modelli di AC non artefatti ma in grado di intercettare realmente gli snodi dell’esistenza;
- la costruzione di autentiche relazioni interpersonali che costituiscono il contenuto, il valore, la modalità essenziale della vita associativa.

L’Azione Cattolica di Bergamo riconosce nel mondo il luogo proprio del mandato evangelico e della sua missione ecclesiale. Essa nel suo servizio intende sostenere le comunità parrocchiali nel darsi il volto di una Chiesa conciliare in conformità al Vaticano II ed a quanto si propone il 37° Sinodo diocesano sulla parrocchia.

Art. 4

In virtù della sua ecclesialità, l’Azione Cattolica vuole dare vita ad una forte esperienza di comunione e corresponsabilità tra laici e presbiteri, essenziale alla stessa vita associativa ed alla crescita delle comunità parrocchiali. È opportuno pertanto che ad ogni livello – diocesano e parrocchiale – sia presente la figura degli Assistenti e che essi, pur non ricoprendo una funzione direttiva, partecipino a pieno titolo alla vita associativa. La loro nomina, come pure la durata dell’incarico, è di esclusiva competenza del Vescovo. Essi sono segno di comunione con il Vescovo e con la Chiesa locale, offrono un indispensabile sostegno alla crescita dell’Associazione e alla vita spirituale degli aderenti e promuovono l’unità nel tessuto associativo.

Cap. 2 Adesione e partecipazione all’AC della Diocesi di Bergamo

Adesione

Art. 5

L’adesione esprime la volontà di vivere la vocazione all’Azione Cattolica in sintonia con la propria Chiesa locale e nel contesto territoriale di Bergamo. Tale atto comporta per ciascun socio diritti e doveri in conformità allo Statuto nazionale ed all’Atto normativo.

Art. 6

L’adesione all’Azione Cattolica è attestata da uno specifico *segno* – tessera – rinnovabile annualmente secondo una pluriennale tradizione possibilmente l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata concezione, davanti alla Comunità parrocchiale - che comporti l’iscrizione nell’albo dei soci effettivi ed il sostegno economico.

Al fine di interpretare meglio le esigenze e la sensibilità personali e per assecondare la gradualità di un percorso orientato alla piena adesione, è prevista altresì una forma di partecipazione a semplice titolo di *simpatizzante* che offre la possibilità di partecipare a tutte le attività associative.

Partecipazione alla vita associativa

Art. 7

Ogni socio è posto al centro della vita associativa, quindi pienamente accolto da tutta l'Associazione e, indipendentemente dagli incarichi direttivi, responsabile con tutti gli altri aderenti nella conduzione dell'esperienza di AC.

Art. 8

L'Associazione per esprimere la dimensione democratica a cui intende ispirarsi, oltre alle varie forme di consultazione previste per il conferimento degli incarichi associativi, nelle questioni di particolare importanza cercherà di coinvolgere gli aderenti ai diversi livelli.

Esercizio di voto

Art. 9

Per quanto riguarda l'elettorato attivo, sia nell'Assemblea parrocchiale che diocesana, hanno diritto di voto tutti i soci effettivi purché abbiano compiuto il 14° anno di età alla data della consultazione.

Conferimento e cessazione degli incarichi associativi

Art. 10

Sono eleggibili, ai vari livelli, tutti coloro che risultino iscritti nell'albo dei soci effettivi ed abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della consultazione elettorale e rispondano ad altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti a incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Gli incarichi associativi (membri della Presidenza diocesana, del Consiglio diocesano e Presidenti parrocchiali) sono incompatibili:

- con il mandato parlamentare e con quello nelle assemblee elettive delle Regioni e degli Enti locali territoriali di qualsiasi livello,
- con la carica di Sindaco, di Presidente della Provincia, di Consigliere e Assessore comunale, provinciale e regionale e di Presidente del Consiglio circoscrizionale,
- con incarichi in organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Il candidato decade anche in caso di mera candidatura alle cariche di cui sopra. Si deve in ogni caso evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, le sue strutture, la sua rete organizzativa, siano coinvolte nelle scelte personali e nella campagna elettorale di aderenti all'AC.

Art. 11

Gli incarichi associativi (membri della Presidenza diocesana e Presidenti parrocchiali) possono essere ricoperti per uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 12

Secondo i requisiti e le modalità previste dal presente Atto normativo:

- la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale, ai sensi degli artt. 27 e 29 del presente Atto normativo, è effettuata dall'Assemblea dell'Associazione parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione e ratificata dal Consiglio parrocchiale, mentre la nomina è di competenza del Vescovo.

- la proposta per la nomina del Presidente diocesano, ai sensi dell'art. 54 del presente Atto normativo, è effettuata dal Consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di nomi. La nomina è di competenza del Vescovo diocesano. Per la designazione dei nominativi, ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario a comporre la eventuale terna quando, nei precedenti scrutini, una o due persone non abbiano conseguito le maggioranze previste dal successivo comma.

Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto, cioè gli eletti nell'Assemblea diocesana. Dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti. Risultano designate soltanto le persone che abbiano riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

La proposta dei nominativi viene comunicata al Vescovo con il numero dei voti conseguiti.

Art. 13

Ai vari livelli gli organismi deliberanti ed esecutivi (Presidenti, Consigli, Presidenze parrocchiali e diocesane) rimangono in carica sino a che non subentrino i nuovi organismi eletti secondo le norme stabilite. Fermo restando quanto sopra stabilito, per l'elezione della terna per la nomina del Presidente e per l'elezione della Presidenza i componenti della Presidenza uscente, che non abbiano altro titolo per far parte del Consiglio, non partecipano alle operazioni di voto in quanto decaduti dall'incarico associativo.

Per durata del "mandato" si intende il periodo che intercorre tra un'Assemblea elettiva e la successiva Assemblea elettiva.

Per "cammino assembleare" si intende il periodo che intercorre tra la prima comunicazione delle proposte inerenti le linee generali del programma dell'AC nazionale e la celebrazione dell'Assemblea nazionale. Tale periodo di norma è caratterizzato anche per le operazioni elettorali riguardanti i vari incarichi associativi.

Art. 14

Nella composizione delle liste elettorali si dovrà tener conto della proporzionale rappresentatività di uomini e donne, giovani ed adulti in rapporto al numero dei soci effettivi in seno all'Associazione, come pure dello stato di vita, dell'età e dell'esperienza associativa dei candidati.

Norme disciplinari**Art. 15**

Eventuali vertenze che insorgessero nell'Associazione verranno rese note al Consiglio diocesano tramite le rispettive Presidenze parrocchiale e diocesana che le affronteranno in spirito di carità, di comunione e di correzione fraterna.

Il Consiglio diocesano e/o parrocchiale, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, possono chiedere ad un membro di Presidenza o del Consiglio, qualora la sua condotta fosse oggettivamente incompatibile con l'incarico, di lasciare il suo mandato.

Art. 16

Il Consigliere diocesano che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio ovvero risulti comunque assente per un periodo superiore a sei mesi, decade dall'incarico e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista, se votato, in base ai voti ricevuti. Verrà seguita la stessa procedura nel caso di dimissioni.

Cap. 3 Articolazione dell'AC della Diocesi di Bergamo**Art. 17**

L'Azione Cattolica della Diocesi di Bergamo si articola principalmente in Associazioni parrocchiali in quanto luogo ordinario dell'esperienza cristiana e condivisione con l'esistenza delle persone e delle famiglie abitanti nel territorio.

Art. 18

L'Associazione parrocchiale ha una sede propria ed esprime il suo servizio formativo ed apostolico d'intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale locale e con l'Associazione diocesana di AC. Si possono prevedere all'interno dell'Associazione parrocchiale gruppi in ordine ad esigenze missionarie particolari come pure, qualora le necessità lo richiedano, anche forme associative interparrocchiali, dietro approvazione del Consiglio diocesano.

Art. 19

Chi volesse aderire all'Azione Cattolica in assenza dell'Associazione parrocchiale in loco o, per particolari situazioni, non intendesse far capo alla propria Associazione parrocchiale, potrà confluire in un gruppo di una Parrocchia vicina o presso il Centro diocesano, con l'approvazione del Consiglio diocesano caso per caso, che provvederà pure a regolamentare secondo quanto previsto per le Associazioni parrocchiali.

Art. 20

L'Azione Cattolica di Bergamo, attenta ai segni dei tempi e nello spirito del rinnovamento, favorisce anche la ricerca di nuovi modelli associativi - itinerari personalizzati, iniziative diverse, gruppi ecc. - che sappiano intercettare le esigenze reali delle persone e dei vari ambienti di vita. Pertanto riconosce, tra l'altro, nella suddivisione in grandi zone pastorali - *Macroaree* - un luogo di ricerca e di promozione delle relazioni umane e delle loro mediazioni istituzionali sul territorio, ordinate secondo quanto disposto dal cap. 5 del presente Atto normativo.

Cap. 4 Ordinamento dell'articolazione dell'AC di Bergamo

L'Associazione parrocchiale

L'Assemblea parrocchiale

Art. 21

L'Assemblea parrocchiale esprime la partecipazione democratica degli aderenti alle scelte ed alle decisioni fatte proprie dall'Azione Cattolica rapportandole alla situazione concreta della comunità della Parrocchia. È composta da tutti gli aderenti in regola con l'adesione e possono parteciparvi, con diritto di intervento ma senza votare, anche altre persone appartenenti alla Parrocchia. Gli aderenti all'ACR, per quanto riguarda il diritto di voto, sono rappresentati dai loro educatori.

Art. 22

L'Assemblea parrocchiale viene convocata con un congruo anticipo dal Presidente parrocchiale, che avrà cura di comunicare gli argomenti da trattare, almeno due volte nel triennio: all'inizio per definire le linee programmatiche ed alla fine per il consuntivo. In ogni caso l'Assemblea parrocchiale può riunirsi ogniqualvolta lo richieda il Consiglio. Di ogni Assemblea si deve stendere un apposito verbale.

Art. 23

Ogni tre anni l'Assemblea parrocchiale elegge il nuovo Consiglio: per la validità è necessaria la presenza di almeno la metà degli aderenti. L'elezione del Consiglio si svolge a scrutinio segreto. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano. Tuttavia, su proposta del Consiglio uscente e con approvazione dell'Assemblea, nelle Associazioni con meno di venti aderenti, si può procedere alla designazione contestuale di tutti i consiglieri presenti nella lista.

Il Consiglio parrocchiale

A) Composizione

Art. 24

Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente, dal Segretario, con eventuali funzioni amministrative, dal rappresentante di ogni settore e dell'ACR presenti in parrocchia. Nel caso di associazioni con più di 100 iscritti l'Assemblea elettiva potrà aumentare il numero dei Consiglieri.

Art. 25

Del Consiglio fa parte inoltre l'Assistente, di norma il Parroco. Nel caso di sua impossibilità le funzioni di Assistente possono essere esercitate da altro sacerdote.

Art. 26

Il Consiglio parrocchiale è convocato dal Presidente con un congruo anticipo una volta al mese avendo cura di comunicare gli argomenti da trattare. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, persone che abbiano particolare competenza circa questioni da trattare. Il Segretario deve provvedere alla stesura del verbale della riunione.

Art. 27

Nella prima riunione, entro trenta giorni dall'elezione, il Consiglio parrocchiale dovrà ratificare l'elezione del Presidente, come da art. 12 del presente Atto normativo, la cui nomina è di competenza del Vescovo; i Responsabili dei settori ed il Rappresentante dell'ACR ed il Segretario, quest'ultimo su proposta del Presidente stesso non appena nominato.

B) Funzioni

Art. 28

Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione stessa anche nei confronti della Comunità parrocchiale. Inoltre cura la dimensione unitaria, attua le decisioni dell'Assemblea, studia, cura e promuove le varie iniziative e ricerca la dimensione missionaria anche mediante la conoscenza della vocazione e la partecipazione all'Azione Cattolica. Il Consiglio parrocchiale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Il Presidente parrocchiale

Art. 29

Il Presidente parrocchiale rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio parrocchiali. Con la collaborazione degli altri membri cura la formazione degli aderenti, coltiva la dimensione unitaria e attua la programmazione conseguente alle scelte associative. Il Presidente parrocchiale inoltre incrementa la comunione attraverso la fattiva partecipazione dell'Azione Cattolica al Consiglio pastorale parrocchiale e collaborando con le altre aggregazioni.

I gruppi parrocchiali

Art. 30

Al fine di intercettare particolari questioni della vita, quali la famiglia, il lavoro, l'attenzione al socio-politico, ecc. possono sorgere all'interno dell'Associazione parrocchiale gruppi specifici che, nell'ambito del progetto formativo associativo, sappiano farsi portavoce dei rispettivi problemi e quindi disposti ad individuare proposte concrete in tal senso.

L'Associazione interparrocchiale

Art. 31

Nel caso di Associazioni in difficoltà come pure di particolari esigenze pastorali, possono costituirsi, dietro approvazione del Consiglio diocesano, Associazioni interparrocchiali la cui composizione rispecchia quanto detto a proposito delle Associazioni parrocchiali. In ogni caso gli aderenti a tali Associazioni interparrocchiali faranno in modo di mantenere viva la loro partecipazione anche alla vita della propria comunità parrocchiale.

Il Gruppo del Centro diocesano

Art. 32 Nel caso di costituzione del Gruppo diocesano, come indicato nell'art. 19 del presente Atto normativo, si osserveranno le norme precedenti relative all'Associazione parrocchiale.

Art. 33

Per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale e le norme del presente Atto normativo riferite all'Associazione diocesana.

Cap. 5 Ordinamento delle strutture associative intermedie – *Macroaree* - dell'AC di Bergamo

Art. 34

In base a quanto previsto nell'art. 20 del presente Atto normativo ed a sensi dell'art. 16/4 del Regolamento nazionale, sono costituite attualmente cinque *Macroaree* secondo le seguenti realtà pastorali territoriali: Isola-Valle Brembana; Bassa bergamasca; Città e *hinterland*; Val Seriana; Valli Calepio e Cavallina. È in facoltà dell'Associazione diocesana di modificarle sia nella costituzione che nel numero a seconda delle esigenze e delle situazioni.

Art. 35

Ogni *Macroarea* è una realtà associativa unitaria, un luogo di ricerca e di promozione delle relazioni umane e delle loro mediazioni istituzionali sul territorio.

Art. 36

L'attività di *Macroarea* è coordinata da referenti designati dal Consiglio diocesano. Vi prendono parte i soci e i simpatizzanti particolarmente sensibili a riqualificare il tessuto della società civile ed eventuali esperti con specifiche competenze.

Art. 37

Ogni delibera, progetto od altro dovranno essere sottoposti alla valutazione ed all'approvazione del Consiglio diocesano.

Cap. 6 Ordinamento dell'Associazione diocesana dell'AC di Bergamo

L'Assemblea diocesana

Art. 38

L'Assemblea diocesana è costituita dai Rappresentanti delle Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali, dai membri del Consiglio diocesano, dai delegati del MSAC e del MLAC ai sensi dei rispettivi documenti normativi, dai due Presidenti della FUCI, dal Presidente e Vicepresidente del MEIC e del MIEAC e da due rappresentanti per ogni gruppo del MEIC, MIEAC e della FUCI esistenti in Diocesi. Possono partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti di altre aggregazioni ecclesiali o persone competenti circa particolari esigenze.

Art. 39

Nell'Assemblea le Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali sono rappresentate dal rispettivo Presidente e altri tre rappresentanti, possibilmente uno per gli adulti, uno per i giovani, uno per l'ACR. Inoltre ogni Associazione con più di 100 soci, compresi gli aderenti all'ACR, ha diritto ad un altro (o più) rappresentante sempre eletto dall'Assemblea parrocchiale ogni 50 soci. Per le Associazioni parrocchiali incomplete di qualche articolazione, il rappresentante della articolazione mancante è sostituito da altro socio designato dall'Assemblea parrocchiale.

Art. 40

L'Assemblea diocesana è convocata dal Presidente diocesano, con un congruo anticipo e dando comunicazione degli argomenti da trattare, ordinariamente ogni anno per la verifica del cammino associativo in rapporto alle scelte nazionali ed alle esigenze della pastorale locale, per la presentazione dei programmi e per il consuntivo. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria qualora il Consiglio, a maggioranza, ne avverta l'esigenza.

L'Assemblea diocesana elettiva

Art. 41

L'Assemblea diocesana elettiva è convocata ogni tre anni dal Presidente diocesano. Vi partecipano con diritto di voto, a condizione che siano in regola con gli obblighi statutari:

- i rappresentanti delle Associazioni parrocchiali o interparrocchiali: il Presidente e altri tre rappresentanti eletti dall'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale. Ogni Associazione con più di 100 soci, compresi gli aderenti all'ACR, ha diritto ad un altro (o più) rappresentante sempre eletto dall'Assemblea ogni 50 soci;
- i membri del Consiglio diocesano uscente;
- i delegati del MSAC e del MLAC ai sensi dei rispettivi documenti normativi;
- i rappresentanti della FUCI, del MEIC, del MIEAC (vedasi art. 50 del presente Atto normativo).

All'Assemblea diocesana partecipano gli Assistenti senza diritto di voto.

Art. 42

I nominativi dei rappresentanti all'Assemblea diocesana devono essere comunicati dai Presidenti parrocchiali o interparrocchiali alla Segreteria diocesana subito dopo lo svolgimento delle Assemblee parrocchiali, mediante appositi verbali.

Art. 43

La sostituzione di un delegato all'Assemblea può essere effettuata previo accordo con la Presidenza diocesana, entro 2 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea stessa. La motivazione della sostituzione deve essere comunque menzionata nella richiesta scritta. Non è permesso il doppio voto, cioè delegare chi è già delegato.

Art. 44

L'Assemblea elegge, sulla base di liste relative ad ogni rispettiva articolazione, i membri del Consiglio diocesano: cinque fra le figure unitarie (Presidenti, Segretari, Amministratori parrocchiali e diocesani), quattro fra i rappresentanti del Settore Adulti, quattro fra i rappresentanti del Settore Giovani, quattro fra i rappresentanti ACR e due fra i rappresentanti di ciascuna Macroarea.

Art. 45

L'Assemblea elegge pure i propri rappresentanti all'Assemblea nazionale di AC o, sulla base di eventuale mozione approvata dall'Assemblea stessa, ne dà mandato al nuovo Consiglio.

Art. 46

Gli organi dell'Assemblea sono: la Presidenza, la Segreteria e la Commissione Verifica poteri/ Elettorale.

Art. 47

La Presidenza dell'Assemblea è composta dal Presidente diocesano coadiuvato, oltre al segretario diocesano, da 3 collaboratori, proposti dallo stesso. La Presidenza regola la vita dell'Assemblea, propone il Presidente dell'Assemblea stessa, nomina la Segreteria e la Commissione elettorale.

Art. 48

La Segreteria è composta da 3 persone (Segretario Diocesano, Segretario del Consiglio diocesano e Segretario dell'Assemblea al quale spetta di verbalizzare per esteso gli atti assembleari).

Art. 49

La Commissione Verifica poteri/Elettorale è composta da un Presidente coordinatore e da un Vice presidente e due scrutatori per ogni seggio elettorale a seconda del numero degli elettori. Nessun candidato potrà essere scrutatore. Tale commissione ha l'incarico di regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali, decidere sui reclami relativi alle operazioni elettorali, proclamare i nomi degli eletti.

Il Consiglio diocesano**A) Composizione****Art. 50**

Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai membri della Presidenza diocesana che non siano stati scelti tra i consiglieri eletti e dai segretari del MSAC e del MLAC, a norma dei rispettivi documenti normativi, i due Presidenti della FUCI, il Presidente e il Vicepresidente del MEIC e del MIEAC. Possono inoltre far parte del Consiglio, con solo voto consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di attività e di uffici di interesse comune.

Art. 51

Ogni membro eletto si impegna a vivere la vita associativa e insieme agli altri consiglieri si assume la responsabilità nei confronti dell'Associazione.

Art. 52

Nel caso di dimissioni da Consigliere, anche a sensi dell'art 10 del presente Atto normativo, la surroga avviene mediante il primo dei non eletti della stessa lista: nel caso che nessuno accettasse e tale lista si fosse esaurita non si procederà a nessuna integrazione fino alla successiva Assemblea elettiva. Qualora venisse meno oltre la metà dei Consiglieri e mancasse più di un anno dalla fine del mandato triennale, il Presidente diocesano convocherà l'Assemblea elettiva per raggiungere il numero dei Consiglieri inizialmente previsto.

B) Funzioni**Art. 53**

Il Consiglio è organo di governo, di formazione, di studio, e di collegamento tra le Associazioni parrocchiali, come pure con la Delegazione regionale ed il Centro nazionale di AC. Esso è il principale luogo di esercizio della responsabilità associativa diocesana di fronte all'Assemblea, al Vescovo ed alla Chiesa locale.

Art. 54

Il Consiglio più precisamente:

- preve opportune consultazioni con il Vescovo, avendo presente anche la situazioni dell'AC in Diocesi e il servizio pastorale richiesto dalla Chiesa locale, propone al Vescovo una terna di nomi per la nomina del Presidente, con le modalità di cui all'art. 12 del presente Atto normativo.
- elegge i vice-presidenti, due per settore;
- elegge il rappresentante e un vice-rappresentante dell'ACR;
- su proposta del Presidente elegge il Segretario e l'Amministratore diocesani e i due membri del Comitato per gli affari economici di cui all'art 34 dello Statuto nazionale;
- pone al centro la formazione degli aderenti e dei responsabili mediante l'attuazione di un progetto formativo;
- studia, cura e sperimenta le iniziative promosse dall'Associazione diocesana in materia di programmazione e di sviluppo della vita associativa;
- chiede alla Presidenza di dare attuazione alle delibere adottate;
- costituisce, a seconda delle situazioni e delle esigenze associative, delle équipes diocesane a carattere unitario e ulteriori commissioni per svolgere particolari attività dell'Associazione diocesana;
- promuove nel corso dell'anno forme di coinvolgimento e di informazione dei responsabili parrocchiali;
- approva il bilancio e controlla la gestione dell'Associazione diocesana;
- partecipa, attraverso suoi Rappresentanti, agli Organismi pastorali della Chiesa locale ed alla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.

C) Funzionamento

Art. 55

Il Consiglio diocesano si riunisce di norma una volta al mese.

Art. 56

Alle riunioni del Consiglio, possono essere invitati anche rappresentanti di gruppi o associazioni della comunità ecclesiale e civile per eventuali momenti comuni di riflessione o di programmazione di iniziative condivise.

Art. 57

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri un incaricato con i compiti di segretario per la compilazione dei verbali e per mantenere i rapporti con i membri del Consiglio.

D) Le équipes diocesane

Art. 58

In Associazione sono presenti una o più équipes diocesane a carattere unitario. Tali organismi, pur avendo itinerari propri, agiranno d'intesa con il Consiglio al quale dovranno rendere periodicamente conto e potranno svolgere compiti ed incarichi affidati dallo stesso Consiglio. Compiti delle équipes sono:

- curare la formazione dei soci,
- garantire il collegamento tra il Centro diocesano e le Associazioni parrocchiali,
- sostenere ed affiancare il cammino delle Associazioni parrocchiali al fine di aiutare le singole realtà a ripensare i luoghi della vita associativa.

La Presidenza diocesana

A) Composizione

Art. 59

La Presidenza diocesana è composta da:

- il Presidente diocesano;
- i Vice Presidenti del Settore Adulti e del Settore Giovani;
- il Rappresentante e il Vice-rappresentante dell'ACR;
- il Segretario;
- l'Amministratore..

La Presidenza si riserva inoltre di proporre al Consiglio la nomina di ulteriori membri di Presidenza, senza diritto di voto, per la cura di aspetti particolari della vita associativa.

Qualora sia opportuno, per questioni o iniziative particolari, la Presidenza può invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, persone esperte o rappresentanti della Chiesa locale.

B) Funzioni

Art. 60

La Presidenza attua le delibere del Consiglio, elabora e suggerisce eventuali proposte affinché il Consiglio diocesano svolga al meglio le sue funzioni.

In modo particolare i membri di Presidenza svolgono le seguenti funzioni:

- il Presidente diocesano: presiede il Consiglio, l'Assemblea e rappresenta l'Associazione diocesana; ha responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione diocesana;
- i Vice Presidenti e il Rappresentante dell'ACR, coadiuvato eventualmente da un Vice-rappresentante, collaborano con il Presidente negli impegni comuni;
- il Segretario assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza;
- l'Amministratore, coadiuvato dal Comitato per gli affari economici, è responsabile della gestione amministrativa e ne risponde al Consiglio diocesano.

C) Funzionamento

Art. 61

La Presidenza si riunisce periodicamente, almeno una volta al mese, informando il Consiglio circa l'ordine del giorno dei propri lavori.

Il Collegio Assistenti

Art. 62

Il Collegio Assistenti è costituito dall'Assistente diocesano e dai sacerdoti suoi collaboratori, partecipa a pieno titolo alla vita associativa, condivide con i responsabili il lavoro del Consiglio e della Presidenza, cura i rapporti con il Vescovo e il presbiterio diocesano, in particolare con gli Assistenti parrocchiali, e si fa carico del cammino spirituale e dell'unità nell'Associazione.

Cap. 7 Disposizioni amministrative

Contributi dei Soci e finanziamento associativo

Art. 63

L'Associazione non persegue fini di lucro e trae i propri mezzi economico-finanziari unicamente per lo svolgimento della propria attività:

- da una parte delle quote associative versate annualmente dai soci;
- dai contributi e dalle liberalità di vario genere devolute da chiunque, privati, istituzioni ed enti vari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni da essa sottoscritte con privati, istituzioni ed enti vari, da prestazioni relative alla propria attività o da canoni e redditi derivanti da eventuali beni immobiliari e mobiliari.

Art. 64

L'Associazione può pertanto possedere beni immobiliari e mobiliari come pure ricevere donazioni e lasciti, che costituiscono il patrimonio associativo da destinarsi unicamente e sempre alla propria attività.

Art. 65

Ogni Socio effettivo è tenuto al versamento di una quota associativa annua fissata dal Consiglio diocesano contestualmente al rinnovo dell'adesione.

Pertanto il Consiglio diocesano, in armonia con l'Associazione nazionale, stabilisce ogni anno, prima della ripresa delle attività associative, la misura di tale quota, in coerenza anche con le risultanze del bilancio annuale, tenendo pure conto delle varie fasce d'età, della partecipazione di entrambi i coniugi o di più soci dello stesso nucleo familiare.

Art. 66

Ogni Socio, qualora l'Associazione diocesana e nazionale lo richiedano in base a particolari esigenze finanziarie, potrà offrire liberamente, secondo le proprie disponibilità, un contributo personale quale sostegno economico e segno di appartenenza associativa.

Gestione amministrativa

Art. 67

La responsabilità della gestione amministrativa dell'Azione Cattolica di Bergamo spetta alla Presidenza che ne affida l'amministrazione all'Amministratore, coadiuvato dal Comitato per gli affari economici di cui all'art. 54 del presente Atto normativo.

Art. 68

Il patrimonio associativo (beni mobili ed immobili) dovrà risultare da appositi registri da tenersi a cura dell'Amministratore al quale spetta la regolare tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti previsti secondo le norme civilistiche vigenti in Italia.

Art. 69

Per la stipula di contratti, sottoscrizione di convenzioni, compravendita di beni mobili ed immobili ecc. sarà delegato alla firma il Presidente diocesano in quanto rappresentante dell'Associazione, solo dopo avere informato preventivamente il Consiglio diocesano ed averne ottenuto parere favorevole da parte di almeno i due terzi dei Consiglieri.

Art. 70

Annualmente il Consiglio approva il bilancio preventivo e consuntivo approntato dall'Amministratore e verificato dal Comitato per gli affari economici, di cui all'art. 67 del presente Atto normativo.

Cap. 8 Norme finali e transitorie

Art. 71

Il presente Atto normativo entra in vigore dopo la ratifica da parte del Consiglio Nazionale di AC, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di attuazione nazionale. Esso verrà quindi reso noto a tutta l'Associazione diocesana nelle sue articolazioni e conseguentemente verranno abrogate le norme del precedente Regolamento approvato dal Consiglio diocesano il 20 dicembre 2004.

Art. 72

L'Atto normativo può essere modificato, in seguito a proposte da parte dei due terzi del Consiglio diocesano o di almeno la maggioranza assoluta dei Presidenti parrocchiali, dall'Assemblea diocesana straordinaria validamente costituita e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.

Tali eventuali modifiche diverranno operanti dopo la ratifica del Consiglio Nazionale di AC, come enunciato nell'articolo precedente.

Art. 73

Lo scioglimento dell'Associazione diocesana, qualora non esistessero le condizioni per la sua continuità e risultasse vano ogni tentativo in merito, è deliberato dall'Assemblea diocesana straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione secondo le norme di legge in vigore in Italia, sentito il parere della Chiesa locale sarà devoluto a finalità diocesane analoghe come pure all'Associazione nazionale di AC.

Art. 74

Lo scioglimento dell'Associazione parrocchiale è deliberato dall'Assemblea dei soci e comunicato al Consiglio diocesano che avrà cura di verificarne le ragioni e decidere di conseguenza. L'Assemblea parrocchiale dei soci delibererà contestualmente allo scioglimento di devolvere l'eventuale patrimonio alla Parrocchia oppure all'Associazione diocesana.

Art. 75

In caso di estinzione naturale dell'Associazione parrocchiale il Consiglio diocesano avrà cura di accertarsene e di verificare che vengano rispettate le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 76

Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo, si fa riferimento all'art. 40 dello Statuto nazionale.
